

COMM.IMGT/GdT/012.2021

Roma, 23 febbraio 2021

Al Direttore Generale
DG per l'edilizia statale e gli interventi speciali
dr.ssa Barbara Casagrande

e, p.c.

Ai Referenti tecnici del coordinamento interregionale tecnico
infrastrutture, mobilità e governo del territorio

OGGETTO – LEGGE N. 13/89 E MODIFICHE EX DL SEMPLIFICAZIONI. QUESITO INTERPRETATIVO

Gent.ma dr.ssa Casagrande,

su segnalazione di alcune Regioni e Comuni, le evidenzio un problema interpretativo di alcune disposizioni della legge n. 13/89, a seguito delle modifiche apportate dal DL 76/20 (cd. decreto '*Semplificazioni*'), convertito nella legge n. 120/20.

In particolare, nonostante l'art. 8 sia stato abrogato dal DL 76/20, l'art. 11, comma 3, recita ancora: "*Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.*"

Ciò potrebbe far pensare che non sia più necessario allegare alla domanda di contributo la documentazione di cui all'art. 8. Tuttavia:

1. l'art. 8 riguardava la documentazione da presentare ai fini della realizzazione degli interventi nella propria abitazione, per cui è comprensibile la semplificazione procedurale introdotta dal DL 76/20, mentre l'art. 11, co. 3, riguarda le domande di contributo per le quali è difficile pensare che non sia necessario il certificato medico e dichiarazione, anche ai fini della redazione della relativa graduatoria necessaria ai fini dell'attuazione dell'art. 10, co. 4, secondo il quale "*nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande...*";
2. vige ancora l'art. 81 del DPR 380/01, secondo il quale "*Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia*

di documentazione amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.”;

Questa mancata armonizzazione normativa sta facendo nascere parecchi problemi di interpretazione sulla necessità o meno della citata documentazione e questo a pochissimo dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo (**1° marzo 2021**).

Riteniamo indispensabile, pertanto, una nota o circolare interpretativa da parte del Ministero delle infrastrutture o comunque un orientamento a Regioni e Comuni da parte delle Amministrazioni centrali competenti.

Confidando in un Suo riscontro positivo, Le porgo cordiali saluti.

F.to. La Coordinatrice tecnica della Commissione
infrastrutture, mobilità e governo del territorio
Antonella Bocchetti